



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/156/CR6b/C7

Punto 6) CSR 7/11/19

7 novembre 2018
Alfonsi

CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE

RIPARTO DEI POSTI PER L'ACCESSO AL

CORSO DI MEDICINA GENERALE 2019-2021

IN APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019

Premesso che

1. L'articolo 12, comma 3, DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 stabilisce che le risorse destinate a coprire gli oneri derivanti dalla organizzazione del corso per i laureati in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso, pari 2.000.000 €/anno siano ripartite tra le Regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti (non assegnati).
2. La relazione tecnica allegata al Decreto di cui sopra stabilisce che *"il costo medio per l'organizzazione dei corsi da parte delle Regioni è di circa 1.000 euro pro-capite, per l'intera durata del percorso formativo"*.
3. quanto indicato al punto precedente è stato stimato dal Ministero della Salute senza alcuna analisi preliminare presso le Regioni ed essendo evidente che è fortemente sottostimato, si può ragionevolmente intendere che i 1.000 € citati nella relazione riguardino ciascun anno di corso. Pertanto, i 2.000.000 € vengono ripartiti per 3.000 €, determinando un numero di medici ammissibili pari a **666 unità** per ciascun anno di applicazione della norma.

A proposito delle spese di organizzazione dei corsi per i medici ammessi al corso di cui al punto 1 si precisa che gli stessi sono determinati in base alle scelte organizzative delle Regioni e sono mediamente superiori ai 2.000 euro per anno per ciascun medico in formazione. Tali costi derivano principalmente dal riconoscimento del compenso ai MMG per l'attività di tutoraggio (12 mesi in un triennio) e dal compenso ai MMG individuati come coordinatori.

Si rappresenta inoltre che le Regioni devono sostenere con risorse proprie anche vari ulteriori costi tra i quali: le spese organizzative (logistiche ed amministrative) per i corsisti ordinari, vista la progressiva riduzione delle stesse a carico del livello nazionale per l'incremento del numero di borse di studio, le spese di organizzazione per i corsisti soprannumerari ex L. 401/2000 (che non trovano copertura ministeriale); le spese per borse di studio da erogarsi in funzione del maggiore scorrimento delle graduatorie.

4. la programmazione del numero di corsisti da ammettere ogni anno al corso di formazione specifica in medicina generale è una prerogativa **regionale** (D.Lgs 368/1999 e smi). Il DM 7.3.2006 stabilisce espressamente che le Regioni approvano il bando annuale di concorso *in relazione alle proprie esigenze e alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, comunicate annualmente al Ministero* (Articolo 1, comma 1).



Il Decreto evidenzia inoltre che i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dalle regioni nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero. *La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio.* (Articolo 1, comma 2).

Le Regioni all'unanimità propongono:

- di riconoscere un contributo alle spese di organizzazione pari ad 1.000 € per anno di formazione, pari ad 3.000 € procapite per il triennio e pertanto propongono di ripartire, per il triennio 2019-2022, **666 posti**, derivanti dal riparto dei 2.000.000 €, anche in considerazione del fatto che non risulta sostenibile per le Regioni, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista organizzativo/formativo, il numero di posti (2.000) stimati dal Ministero della Salute sulla base di quanto previsto nella relazione tecnica allegata al DL Calabria;
- di garantire pari opportunità di accesso a questa procedura di ammissione ai medici di tutte le Regioni di Italia mediante un numero minimo di posti attribuiti a ciascuna regione (10) da incrementare proporzionalmente agli incarichi pubblicati e rimasti, come stabilito dalla norma di riferimento (DL 35/2019 convertito con L. 60/2019);
- di ripartire pertanto i posti secondo la tabella 1 allegata, formulata sulla base dei seguenti criteri:
 - o numero minimo di 10 posti per ogni Regione (160 posti);
 - o riparto dei posti rimanenti (506) sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;
 - o aggiustamento numerico vincolato alla ricettività formativa massima dichiarata da ciascuna Regione nell'ambito della propria organizzazione, delle proprie risorse disponibili e delle necessità formative, correlate anche al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, conformemente a quanto stabilito dal DM 7.3.2006, articolo 1 comma 2.

Roma, 26 settembre 2019



Corso di formazione specifica in MMG: rilevazione del numero di incarichi pubblicati e non assegnati e riparto regionale dei posti in sovrannumero (DL 35/2019)

*Approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Il 26 settembre 2019*

	<i>TOTALE</i>
Val d'Aosta*	3
PA Trento*	7
PA Bolzano*	
Piemonte	87
Lombardia	127
Veneto	80
Friuli Venezia Giulia*	2
Emilia-Romagna	78
Liguria	21
Marche	29
Toscana	28
Umbria	12
Lazio	45
Campania	17
Abruzzo	20
Molise	10
Basilicata	12
Puglia	33
Calabria	32
Sicilia* ^	35
Sardegna*	10
	688

* Regioni e Province Autonome escluse dalla ripartizione dei 2000 posti per le quali è indicato il numero dei medici che prevedono di ammettere in applicazione del DL Calabria.

^ La Regione Sicilia è soggetta alle ritenute di legge, pari al 49,11%, (art. 1, comma 830, L. 296/2006).

